



Piemonte

REGOLAMENTO

PER L'ASSEMBLEA REGIONALE IN SEDUTA
CONGRESSUALE

E PER L'ASSEMBLEA PRE-CONGRESSUALE
REGIONALE

DEL 30 SETTEMBRE 2019

Proposta approvata dal Comitato Direttivo del 18 luglio 2019

Capo I

Assemblea regionale in seduta congressuale

(Art. 5 dello Statuto di ANCI Piemonte)

Articolo 1

Composizione

1. L'Assemblea regionale in seduta congressuale prevista dall'art. 5 dello Statuto (di seguito: "Assemblea Congressuale Regionale") è composta dai Comuni, dalle Unioni di Comuni, dalle Province, dalla Città Metropolitana di Torino e dagli altri enti associati in regola con il versamento dei contributi associativi.
2. Gli associati possono partecipare con il proprio rappresentante legale o con un suo delegato, purché la delega risulti da comunicazione scritta su carta intestata dell'ente.
3. Il delegato può essere scelto fra i componenti degli organi dell'ente associato. In alternativa, può essere delegato il legale rappresentante di un altro ente associato.
4. Ogni componente dell'Assemblea Congressuale Regionale può essere destinatario di non più di una delega, da parte di altri associati legittimamente titolati a parteciparvi.
5. Dell'Assemblea Congressuale Regionale fanno parte senza diritto di voto i Consiglieri Nazionali dell'Associazione regionale, i componenti del Consiglio Direttivo Regionale, i componenti delle Consulte e i componenti di Federsanità Anci Piemonte, nonché il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 2

Convocazione e validità

1. A norma dell'art. 5 comma 6 dello Statuto, l'Assemblea Congressuale Regionale è convocata mediante avviso sottoscritto dal Presidente e dal Direttore dell'Associazione.
2. L'avviso di convocazione è rivolto agli enti associati e a quelli non associati, con l'espressa indicazione che questi ultimi potranno partecipare ai lavori congressuali solo previo perfezionamento del rapporto associativo.
3. L'avviso viene trasmesso via posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In caso di urgenza, previa deliberazione del Consiglio Direttivo regionale, il termine è ridotto della metà. Dell'avviso di convocazione è inoltre data notizia sul sito internet di ANCI Piemonte.
4. Oltre alla data e al luogo dell'Assemblea, l'avviso deve contenere l'ordine del giorno dei lavori stabilito con deliberazione del Comitato Direttivo e il link al sito internet di ANCI Piemonte nel quale devono essere pubblicati il presente regolamento e lo Statuto, al fine di garantirne la massima visibilità e conoscenza.

5. Nell'invito deve essere altresì precisata l'ora nella quale l'Assemblea, ove occorra, passa in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima, a distanza di almeno due ore dall'orario fissato per la prima convocazione.
6. Per conoscenza l'avviso è inviato altresì al Presidente, al Segretario Generale e al Responsabile Area Coordinamento Associazioni Regionali dell'ANCI Nazionale, la quale può inviare propri rappresentanti ad assistere ai lavori.
7. L'Assemblea Congressuale Regionale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto personalmente o per delega. In seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei presenti, aventi diritto al voto personalmente o per delega.

Articolo 3

Elezione degli organi assembleari: Ufficio di presidenza e Ufficio elettorale

1. L'Assemblea Congressuale Regionale è aperta dal presidente uscente dell'Associazione, il quale pone in approvazione il Regolamento per lo svolgimento dei lavori e indice l'elezione degli organi assembleari previsti dall'art. 6 dello Statuto.
2. A tal fine, su proposta del presidente uscente, viene eletto l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, composto da un Presidente, uno o più vicepresidenti, due o più segretari. Vengono inoltre eletti cinque o più scrutatori e tre o più componenti della Commissione per la verifica dei poteri, i quali svolgono congiuntamente le funzioni di Ufficio elettorale.
3. L'Ufficio di presidenza stabilisce e indica l'ora delle votazioni, il periodo a disposizione per le operazioni elettorali e il termine entro il quale devono presentate le liste dei candidati alle cariche da eleggere.
4. Nelle operazioni congressuali, gli organi assembleari sono assistiti dal direttore di ANCI Piemonte e dal rappresentante dell'ANCI Nazionale, se presente.
5. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono verbalizzate da un notaio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 comma 4 dello Statuto di ANCI Piemonte e dell'art. 8.4 dello Statuto di ANCI Nazionale.
6. Presso l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea è reso disponibile l'elenco dei Comuni soci in regola con i contributi associativi e dichiarati tali e quelli non in regola.

Articolo 4

Elezione del Presidente dell'ANCI Piemonte

1. All'ora stabilita si procede in primo luogo all'elezione del Presidente dell'Associazione.
2. Può essere eletta alla carica una delle persone elencate all'art. 3-bis dello Statuto, purché la relativa candidatura sia stata presentata e sottoscritta da un numero non inferiore un terzo dei partecipanti all'Assemblea Congressuale Regionale, aventi diritto al voto.
3. Nel caso in cui sia stata presentata soltanto una candidatura alla carica, il Presidente dell'Assemblea, a nome dell'Ufficio di presidenza, la propone alla votazione per acclamazione degli aventi diritto al voto.
4. Qualora siano state presentate due o più candidature, il Presidente dell'Assemblea – acquisita la validazione da parte della Commissione per la verifica dei poteri – le sottopone in ordine di presentazione alla votazione dell'Assemblea.

5. La votazione avviene a scrutinio palese per alzata di mano, salvo che l'Assemblea approvi una richiesta di votazione a scrutinio segreto che può essere presentata da chiunque abbia diritto al voto. Il voto viene espresso mediante una scheda di colore rosso che viene consegnata agli aventi diritto, in numero pari ai voti esprimibili personalmente e/o per delega. Tutte le schede devono essere preliminarmente vistate dalla Commissione per la verifica dei poteri.
6. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea, a nome dell'Ufficio di presidenza, proclama eletta la persona candidata che ha ricevuto il maggior numero di voti validi.
7. Degli scrutini effettuati l'Ufficio elettorale dà conto all'Assemblea con appositi verbali sottoscritti da tutti i componenti.

Articolo 5

Elezioni del Consiglio Direttivo Regionale

1. Il Presidente dell'Assemblea indice quindi l'elezione di n. 44 componenti elettivi del Consiglio Direttivo regionale, a norma dell'art. 7 dello Statuto.
2. L'elezione avviene su lista concordata nell'Ufficio di presidenza: in tal caso, il Presidente dell'Assemblea, a nome dell'Ufficio di presidenza, la propone alla votazione per acclamazione degli aventi diritto al voto.
3. In caso di mancato accordo o nel caso siano state presentate più liste, viene adottato il sistema proporzionale su liste bloccate contrapposte. Ciascuna lista deve essere composta da 44 candidati e deve essere presentata e sottoscritta da un numero non inferiore al 15% dei partecipanti all'Assemblea Congressuale Regionale, aventi diritto al voto. Chi sottoscrive la presentazione di una lista non può essere candidato nella medesima.
4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea – acquisita la validazione da parte della Commissione per la verifica dei poteri – indice la votazione a scrutinio segreto.
5. Il voto viene espresso mediante una scheda di colore verde che viene consegnata agli aventi diritto al voto, in numero pari ai voti esprimibili personalmente e/o per delega. Tutte le schede devono essere preliminarmente vistate dalla Commissione per la verifica dei poteri. Alle operazioni di scrutinio può assistere anche un rappresentante per ogni lista presentata. Degli scrutini effettuati l'ufficio elettorale dà conto all'Assemblea con appositi verbali sottoscritti da tutti i componenti.
6. Il Presidente dell'Assemblea, sentito l'Ufficio di presidenza, proclama eletti i componenti del Consiglio Direttivo regionale all'esito del riparto su base proporzionale in ragione dei voti ottenuti da ciascuna lista.

Capo II

Assemblea pre-congressuale regionale

(artt. 9 e 10 dello Statuto di ANCI nazionale)

Articolo 6

Composizione, convocazione e organi assembleari

1. Per la composizione, convocazione e validità dell'assemblea pre-congressuale regionale si applicano le disposizioni previste dagli artt. 3 e ss. del Regolamento XIX Assemblea Congressuale ANCI Arezzo 2019.
2. Qualora l'Assemblea pre-congressuale si svolga nella medesima data dell'Assemblea regionale in seduta congressuale, gli organi assembleari eletti ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento svolgono le medesime funzioni anche a beneficio dell'Assemblea pre-congressuale, salvo che l'Assemblea medesima non ritenga di procedere a nuova elezione. In ogni caso, l'ufficio di presidenza deve essere composto da non meno di 3 vicepresidenti, oltre agli altri componenti previsti dall'art. 4 del citato Regolamento nazionale.

Capo III

Disposizioni finali

Articolo 7

Insedimento del nuovo Presidente di ANCI Piemonte

Concluse le operazioni congressuali, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusi i lavori e invita il nuovo Presidente di ANCI Piemonte a rivolgere agli associati il discorso di insediamento.

Articolo 8

Interpretazione del regolamento

Per quanto non previsto e per ogni contenzioso interpretativo non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento, per le parti di rispettiva pertinenza, al Regolamento della XIX Assemblea Congressuale ANCI Arezzo 2019, allo Statuto di ANCI Nazionale e a quello di ANCI Piemonte.